



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art.2, comma 20 del decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n.4 che modifica l'art.183, comma 1, lett.cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferita in maniera differenziata" (sito 4.14/2008/36/CU).

Repertorio atti n. 50/ev del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che in particolare agli articoli 8 e 9 ha dettato norme inerenti la Conferenza Unificata;

VISTO l'art.2, comma 20 del decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n.4 che modifica l'art.183, comma 1, lett.cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale;

VISTO, in particolare, il su richiamato art.183 del decreto legislativo 152/2006 che al comma 1, lett.cc) ha disposto oltre a quello che s'intende per centro raccolta (area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti), che la disciplina degli stessi, è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto ministeriale in oggetto, trasmesso, per acquisire il parere della Conferenza Unificata ai sensi della richiamata normativa, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Segreteria della Conferenza Unificata, con nota prot. UL/2008/2914 del 13 marzo 2008, comprensivo di due allegati, il primo recante "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati" ed il secondo, che è una scheda, recante "Requisiti tecnico gestionali relativi al centro raccolta" e dalla predetta Segreteria, diramato con nota prot.1691 del 17 marzo 2008, contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica del 19 marzo 2008;

AG

13 H



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenuta il 19 marzo 2008 per esaminare lo schema di decreto ministeriale in argomento, nel corso della quale sono state analiticamente esaminate le proposte contenute nei due documenti presentati uno dal coordinamento regionale, l'altro dall'ANCI, buona parte delle quali sono state accolte e concordate con il Ministero proponente che ha inviato alla Segreteria della Conferenza Unificata, successivamente alla riunione, nella stessa giornata, il testo definitivo concordato e, dalla predetta Segreteria, diramato con nota prot.1848 del 20 marzo 2008;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento con degli emendamenti, come pure i rappresentanti delle Autonomie locali ed hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale, comprensivo dei due allegati, nella stesura definitiva del 19 marzo 2008 e diramata il giorno successivo, ma condizionata all'accoglimento dei predetti emendamenti (ALL.A e ALL.B) che fanno, entrambi, parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.2, comma 20 del decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n.4 che modifica l'art.183, comma 1, lett.cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sul decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferita in maniera differenziata" nella stesura del 19 marzo 2008, condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui agli allegati sub A e sub B che fanno parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof.Linda Lanzillotta

AG/marzo 2008

AG
#



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ALL. A Conferenza in
data 20 III 08

670

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RECANTE: "DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI CONFERITA IN MANIERA DIFFERENZIATA"**

672

Punto 3ter) – Elenco A Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento integrale dei seguenti emendamenti:

Art. 1- aggiungere alla terza riga dopo la parola trattamento "od eventuale smaltimento"

Art. 2 –

Comma 1 – sostituire la parola "autorizzata" con la parola "approvata"

Comma 1- eliminare l'ultima parola "urbanistica"

Comma 2 – aggiungere alla fine "che costituisce parte integrante del presente decreto."

Inserire Comma 2 bis- "I centri di raccolta costituiti esclusivamente da contenitori e/o cassoni scarrabili, destinati a ricevere rifiuti non pericolosi da utenze domestiche rispettano i requisiti dell'Allegato 1 esclusivamente per i punti 1.1, 2.2 (secondo e quarto trattino), 2.3, 3.1 (primo trattino), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1."

Comma 4 – inserire dopo la parola "stabilisce" le parole "entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto"

Raccomandazione: nella definizione di "capacità finanziaria" segnalare la delicatezza del problema, in quanto i CdR sono spesso gestiti da Coop. Sociali o di volontariato, che non sono iscritte per la raccolta e trasporto. La capacità finanziaria deve essere ridefinita non sulla base dei mezzi di trasporto. Nella categoria 1 dell'Albo bisogna introdurre una nuova attività "Gestione dei Centri di Raccolta". L'ALBO deve definire il criterio, basato preferibilmente sui costi di gestione.

Comma 5 – Inserire in fondo al comma: "I soggetti che sono già iscritti per la categoria 1 "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" sono tenuti ad integrare l'iscrizione alla categoria stessa per l'attività "Gestione dei Centri di Raccolta, ma non sono tenuti alla prestazione di ulteriore garanzia finanziaria"

Comma 6- sostituire le parole "dell'art. 208" con le parole "degli articoli 208 e 210"

AGGIUNGERE Comma 6 bis – “I Centri di Raccolta di cui all’articolo 1 che , alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare sulla base di tali norme, conformandosi ai requisiti richiesti dal presente decreto entro 60 giorni dall’emanazione della delibera del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali prevista all’art. 2 comma 4.”

Allegato 1

Punto 2.2 – eliminare ultimo trattino (sistema pesatura)

Punto 3.1 – Eliminare il primo trattino

Al secondo trattino inserire dopo la parola “zona” le parole “di conferimento e “

Al terzo trattino inserire dopo la parola “copertura” le parole “fissa o mobile”. Dopo le parole “pozzetto di raccolta” aggiungere le parole “a tenuta”. Alla penultima riga, dopo le parole “rifiuti pericolosi” aggiungere la parola “liquidi”.

Punto 4.1 – Eliminare le parole “In fase di accettazione,”. Aggiungere dopo le parole “esame visivo” le parole “effettuato dall’addetto” ed eliminare le parole “necessario per l’individuazione e la rimozione di materiali ritenuti incompatibili, “

Punto 4.2 –

Aggiungere: - Rifiuti ingombranti (CER 200307)”

Aggiungere: - Macerie da piccola manutenzione (CER 200199)”

Aggiungere: - Imballaggi in materiali misti (CER 150106)

Aggiungere:- Pesticidi (CER 200119*)

Aggiungere:- Gas in contenitori a pressione (CER 160504*)

All’ultimo trattino eliminare “ , nelle quantità e secondo le modalità appositamente stabilite dal presente decreto” e aggiungere “ dai regolamenti comunali, secondo i criteri qualitativi e quali-quantitativi di cui all’art. 195 comma 2 lett. e) D.Lgs 152/2006.”

Punto 5 Nel titolo e in tutti i punti sostituire la parola “stoccaggio” con la parola “deposito”

Punto 5.1 aggiungere alla fine le parole “, fatto salvo eventuali riduzioni volumetriche dei rifiuti solidi non pericolosi effettuate per ottimizzarne il trasporto.”

Punto 5.12 Eliminare le parole “di bonifica”

Punto 6.5 – sostituire “in ingresso” con “in uscita” ed eliminare le parole “al fine dell’impostazione dei bilanci di massa “. Togliere la parte scritta dopo le parole “.. conforme al modello in allegato”

Allegato dell’allegato1 –

Eliminare la “Scheda Rifiuti conferiti al centro di raccolta”

Roma, 20 marzo 2008


2



h

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 2, comma 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata"

Il decreto in oggetto, strumento normativo indispensabile a indirizzare coerentemente a livello nazionale le attività di raccolta differenziata presso i centri di raccolta, in quanto interviene per chiarire le problematiche inerenti il regime di autorizzazione dei centri di raccolta comunali medesimi.

In occasione della riunione tecnica del 19 marzo 2008, seppure con tempi ristretti, è stato possibile avere un confronto con i rappresentanti del Ministero e delle Regioni, convenendo su diverse proposte emendative presentate dall'Anci, sulla base delle esigenze espresse dal territorio.

Per tanto, l'Anci esprime il proprio parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito proposti:

PROPOSTE EMENDATIVE

Allegato 1 punto 4.2

Inserire le seguenti tipologie di rifiuti:

- imballaggi in materiali misti - multimateriale (CER 15 01 06)
- rifiuti inerti da piccole demolizioni domestiche (CER 17.01.07 - 17.09.04)
- rifiuti contenenti amianto da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17.06.05);
- pneumatici conferiti da utenze domestiche (CER 16.01.03);
- toner e cartucce di stampa (CER 16.02.16 - punto 13.20 all. 1 sub 1 DM 05 Febbraio 1998);
- rifiuti ingombranti (CER 20.03.07);
- prodotti fotochimici (CER 20.01.17);
- pesticidi (CER 20.01.19.*);
- olio esausto da utenze domestiche (CER 13.02.05 e/o 13.02.08) e relativi filtri dell'olio (CER 16.01.07);
- batterie aggiungere il CER 16.06.01

La necessità di inserimento del codice CER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti - multimateriale) deriva dal fatto che in base alla lettera cc) del comma 1 dell'art. 183 del Dlgs 152/06 i centri di raccolta sono parte integrante della raccolta dei rifiuti urbani. In tal senso la raccolta multimateriale è una delle modalità di raccolta differenziata che i comuni in molti casi hanno da tempo adottato in base alle specifiche esigenze territoriali.

Anche rispetto alla raccolta dell'olio usato da utenze domestiche esistono esperienze a livello comunale di raccolta presso le isole ecologiche mentre per i pneumatici, gli inerti piccoli ed altri rifiuti del "fai da te". L'inserimento di tali codici permetterebbe di raccogliere presso le isole

ecologiche tali rifiuti limitando gli abbandoni nell'ambiente. Si tratta quindi di un approccio secondo il principio della riduzione del danno all'ambiente, principio ispiratore delle direttive comunitarie.

Allegato 1, punto 5.3

Dopo le parole "in essi contenute" aggiungere "per le quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti al netto delle matrici che le contengono".

L'emendamento serve a evitare che una lettura ristretta della norma porti ad estendere, ad esempio, alla quantità di frigoriferi la norma relativa allo stoccaggio del pentano contenuto nelle schiume poliuretatiche (che in purezza è classificato come infiammabile esplosivo) oppure la norma che regola lo stoccaggio dei PCB possa essere estesa alla quantità di lavatrici che contengono i condensatori potenzialmente contaminati. In alternativa potrebbe essere plausibile sopprimere del tutto il punto.

Allegato 1, punto 7.1.

- Eliminare le parole "di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta".

- Sostituire le parole "due mesi" con le parole "tre mesi".

Allegato "REQUISITI TECNICO GESTIONALI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA"

- Inserire in testa al facsimile di scheda la seguente frase: "La suddetta scheda deve essere compilata dal centro di raccolta esclusivamente per i rifiuti provenienti da attività economiche assimilate, restando esclusi quelli ivi conferiti da utenze domestiche."

Aggiungere nella scheda anche "nome, cognome/azienda, codice fiscale/p.IVA e targa del mezzo che conferisce".

Si ritiene di escludere dalla compilazione della scheda il conferimento dei rifiuti da utenze domestiche per evitare appesantimenti di lavoro del centro di raccolta. Per quanto riguarda la proposta di inserimento dei riferimenti generici del conferente, ciò sembra necessario al fine di evitare improprie utilizzazioni dei servizi della piattaforma limitati solo ai rifiuti urbani e assimilati.

Allegato "SCHEDE RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA"

- Inserire in testa al facsimile di scheda la seguente frase: "I rifiuti in uscita dal centro di raccolta e avviati a recupero/smaltimento, devono essere accompagnati dal formulario di trasporto ai sensi dell'art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni".

Non si comprende comunque l'esigenza di tale scheda essendo necessario continuare ad adottare il formulario di trasporto.

OSSERVAZIONI

Comma 5, art. 2

- Sarà opportuno che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali disciplini i criteri e le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria in modo distinto rispetto alla categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani tenendo conto della specificità delle operazioni svolte presso i Centri di raccolta medesimi.

Allegato 1, punto 6.5

- Sopprimere l'intero punto o almeno "*al fine della impostazione dei bilanci di massa*". (il decreto disciplina i centri di raccolta quale parte integrante delle attività di raccolta poiché non è chiaro a cosa si riferiscano i bilanci di massa e non è peraltro specificata la periodicità per le operazioni di contabilizzazione.

h